Oggetto: Osservazioni alla bozza di circolare sulla disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta diramata il giorno 11 agosto 2021 per la consultazione.

La presente osservazione si focalizza sulle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3, comma 4 ter del Decreto Legislativo numero 346 del 1990.

Nel caso del trust già con la circolare 48/E del 6/8/2007, la risoluzione 110 del 23 aprile 2009 e la circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 l'Agenzia delle entrate ha interpretato estensivamente la normativa fiscale sul passaggio generazionale ritenendo applicabili al trust le agevolazioni ivi previste, ricordando le condizioni previste dalla norma esentativa.

Con la normativa in parola il legislatore ha inteso spingere l'imprenditore a <u>perseguire</u> anticipatamente lo scopo di pianificare la proprietà e il governo dell'azienda familiare <u>per il tempo in</u> cui egli avrà cessato la sua attività, il tutto in modo stabile e definitivo.

Con il patto di famiglia si ha una vera e propria << divaricazione temporale>> tra:

- A. gli <u>effetti che si realizzano immediatamente con la stipula del contratto</u> recante il patto di famiglia ossia:
  - o il trasferimento dell'azienda o della partecipazione societaria dal disponente stesso al legittimario assegnatario;
  - o la determinazione del valore dei beni trasferiti al legittimario assegnatario;
  - o la liquidazione del legittimario non assegnatario;
- B. gli <u>effetti destinati ad avere vigore al momento dell'apertura della successione mortis causa</u> del disponente e cioè:
  - o <u>la sottrazione ex art. 748 quater, comma 4, cc.</u> delle attribuzioni disposte con il patto di famiglia all'azione di riduzione esperibile dai legittimari del disponente e all'obbligo di collazione.

Tornando alla <u>natura del "patto di famiglia"</u> è solare che si tratta (senza volerlo inquadrare necessariamente in uno schema tipico) di <u>una fattispecie di "successione anticipata"</u> (rispetto al momento di decesso dell'imprenditore) e "<u>separata"</u> (in quanto riguardante la sola sfera patrimoniale aziendale e non il restante patrimonio dell'imprenditore). Quindi, nel caso del **trust in esecuzione o** 

a supporto o a garanzia di un patto di famiglia <u>il perfezionamento della fattispecie non si avrebbe con</u>

<u>l'attribuzione finale, ma già con quella iniziale</u> di conferimento dell'azienda o delle quote sociali.

In quest'ottica, se il trust è considerato come un *rapporto giuridico complesso* ovvero una *fattispecie a formazione progressiva*, la tassazione definitiva del beneficiario deve tener conto di questa dimensione progressiva. Ragion per cui nel momento in cui il trust è istituito con la finalità o lo scopo di realizzare un patto di famiglia, non è solo allo strumento giuridico trust che occorre volgere lo sguardo, ma al complesso negozio giuridico di cui il trust è solo un importante tassello.

È per questa via che, in via analogica estensiva, e solo per la peculiarità della normativa civilistica dettata dal patto di famiglia che "anticipa ex lege" l'effetto successorio, si dovrebbe applicare l'esenzione dall'imposta di successione ex art 3, comma 4 ter del D.Lgs. 346/1990 al momento del conferimento in trust perché è in quell'istante che come voluto dal legislatore si realizzano i primi effetti reali del patto di famiglia, con ulteriore riconoscimento dell'esenzione in uscita qualora, nel corso della durata del trust, siano stati rispettati i presupposti di legge già richiamati.

In caso contrario, si andrebbe contro la *ratio legis* di <u>divaricazione temporale degli effetti successori,</u> facendoli impropriamente combaciare con il momento finale di durata del trust, che la Corte di cassazione ha più volte definito strumento giuridico tipico del nostro ordinamento (Così Corte di cassazione 9 aprile 2018 n. 9637 e Corte di cassazione, 12 settembre 2019, n. 22756), che nei trust familiari per passaggio generazionale nella maggior parte dei casi coincidono con il decesso del disponente.

Di Bello Damiano Rietro

Milano, 30 settembre 2021